1. Il costo annuo del lavoro come desunto dalla tabella ministeriale non può essere preso a base per calcolare “i più recenti costi annui lordi per l’impiego documentati”, come previsto dall’art. 68, paragrafo 2 dell’RDC, infatti il numeratore riguarda il costo del personale effettivo medio dello stesso livello retributivo (nel caso del destinatario sarà il primo livello retributivo) riferito ai 12 mesi precedenti alla firma della convenzione o sulla retribuzione reale della persona impiegata, sempre con riferimento ai 12 mesi precedenti alla firma della convenzione;
2. l’importo così preso a base per il calcolo rappresenta un costo effettivo che tiene conto di tutte le componenti del costo del lavoro. Per gli elementi ammissibili del costo del lavoro si deve far riferimento alle Linee guida per la realizzazione di operazioni cofinanziate dal Fondo sociale europeo”, emanate con decreto n. 1672/LAVFOR.FP/2013;in particolare vengono conteggiate le ore di ferie, di malattia a carico dell’azienda non rimborsate dall’INPS, l’infortunio per la parte non indennizzata dall’ INAIL.
3. il costo così calcolato sulla base di documenti contabili (buste paga, riepiloghi, prospetti di versamento imposte e oneri previdenziali, ecc..) deve essere verificabile.
4. il costo effettivo del lavoro così calcolato deve essere diviso per 1720 (il divisore è un tempo lavorativo annuo standard).
5. Non è possibile applicare le maggiorazioni contrattuali al costo orario così trovato in base a quanto previsto dall’art. 68, paragrafo 2, dell’RDC in quanto per il calcolo si devono usare solo le ore lavorate, senza distinzione, non quindi le ore di ferie, permessi, malattia, mentre per l’eventuale lavoro del sesto giorno si ritiene che la maggiorazione applicata sia ricompresa nel costo effettivo medio del gruppo di dipendenti dello stesso livello retributivo.
6. Per ore di presenza effettiva in servizio si intendono i giorni lavorati, con esclusione dei periodi di ferie, malattia infortunio o altro.
7. Nei timesheet, sia del lavoratore che del tutor, devono risultare le ore di effettiva presenza .
8. Il tutor, uno per ogni lavoratore, deve svolgere almeno 150 ore di affiancamento al lavoratore stesso.